

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 271)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Integrazioni e modifiche delle norme sull'istruzione media tecnica

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti norme sull'ordinamento ed il mantenimento delle scuole ed istituti di istruzione tecnica pongono a carico degli enti locali le spese per il materiale didattico e scientifico, per la azienda, l'officina, il laboratorio, nonchè per il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Data la generale situazione deficitaria degli enti locali delle zone a particolare depressione economica, attualmente non viene adeguatamente provveduto agli adempimenti di cui avanti è cenno, con grave pregiudizio del normale andamento delle scuole.

Attesa, d'altra parte, l'incidenza delle scuole in parola in ordine allo sviluppo dell'economia delle zone nelle quali operano, si rende necessario agevolare il loro funzionamento nei territori di cui trattasi, ove l'istruzione tecnica si pone come valido coefficiente di trasformazione dei sistemi di lavoro e di produzione, per adeguarli alle esigenze della tecnica moderna, con indubie finalità sociali.

Il presente disegno di legge, già presentato nella decorsa legislatura, mira a risolvere il problema evidenziato.

Dati gli obiettivi motivi a sostegno dell'invocato provvedimento, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 23 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è aggiunto il seguente comma:

« Per le scuole e gli istituti funzionanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, la spesa per il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina e il laboratorio, è a carico dello Stato ».

Art. 2.

All'articolo 24 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è aggiunto il seguente comma:

« Per le scuole e gli istituti funzionanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, la spesa per il personale di cui al comma precedente è a carico dello Stato ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.